

Contratto n. 32

ACCORDO D'USO CORSIE

TRA

NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L. (di seguito “il **Gestore**” ovvero “**Nuova Sportiva**”) con sede legale in Ferrara, Via Veneziani, nr. 36, Codice fiscale e P.Iva 01629200385, qui validamente rappresentata dal Direttore Generale Daniele Neri,

E

L'Istituzione Scolastica Liceo Classico-Scientifico “Ariosto Spallanzani” (di seguito “il **Richiedente**”) con sede legale in Reggio Emilia, Piazzetta Pignedoli, nr. 2, Codice fiscale e P.Iva 80016650352, qui validamente rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Rossella Crisafi,

Premesse

- a) Nuova Sportiva gestisce l'impianto natatorio comunale di Reggio Emilia “Ferretti-Ferrari”, sito in Via Melato n. 2/d (di seguito “la **Piscina**”), in forza di aggiudicazione definitiva in data 27/08/2019 da parte della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia (di seguito “la **Fondazione**”) e conseguente contratto di concessione del servizio di gestione ed eventuale uso della Piscina, con scadenza il 07/06/2026.
- b) Il Richiedente ha richiesto alla Fondazione di poter utilizzare la Piscina per la pratica del nuoto da parte dei propri utenti.
- c) Il Gestore, ricevuto da parte della Fondazione riscontro positivo alla suddetta richiesta, intende disciplinare i rapporti con il Richiedente alle condizioni e nei termini di cui al presente accordo.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito “l'**Accordo**”), tra il Richiedente e il Gestore (di seguito congiuntamente “le **Parti**”) si conviene e stipula quanto segue:

Articolo Unico

1) Il Richiedente, come da richiesta di cui al punto b) delle premesse, utilizzerà le vasche della Piscina, dalla data del 15/01/2025 alla data 19/02/2025, come di seguito indicato:

Vasca da 25 mt Ragazzi- Costo orario pari a € 8.40 iva esclusa:

2 corsie, mercoledì, dalle 12.20 alle 13.10

2) Per l'utilizzo della Piscina nelle giornate e negli orari di cui al precedente punto 1), il Gestore applicherà al Richiedente la tariffa a turno come sopra indicate, così come da tariffario della Fondazione. Totale Corrispettivo **Euro 100,80 Iva esclusa** (di seguito “**Corrispettivo**”).

3) Il Richiedente si obbliga a pagare il Corrispettivo in una unica tranche, dietro emissione di regolare fattura elettronica al 31/01/2025 (CIG **B4DBE54D58**), da parte del Gestore intestata al Richiedente, come in epigrafe

individuato, con pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella fattura medesima.

4) La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del Corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al Gestore il costo per ulteriori 60 (sessanta) giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata, a meno che Nuova Sportiva individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto, sia al Gestore che alla Fondazione.

5) Nell'utilizzo della Piscina, il Richiedente rinuncia al servizio di Assistenza Bagnanti, in quanto già garantito dal Richiedente stesso.

6) Ai fini dello sfruttamento della Piscina, il Richiedente, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità dichiara:

a) di NON svolgere attività con fini di lucro;

b) di obbligarsi ad usare la Piscina (e quindi vasche, servizi, spogliatoi, ecc.) nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente, soprattutto in riferimento alla prevenzione della diffusione del virus da Covid-19, per evitare danni di qualsiasi genere a cose e persone, segnalando prontamente per iscritto al Gestore qualsiasi incidente o danno che dovesse eventualmente verificarsi;

c) di considerarsi responsabile del comportamento e dell'attività dei propri atleti/utenti per tutto il periodo di permanenza degli stessi all'interno della Piscina;

d) che tutti coloro che accederanno agli spazi avuti in concessione hanno espletato gli obblighi previsti dalla L. 189 del 08/11/2012, art. 7, che disciplina l'accesso alle singole attività sportive (idoneità, visite obbligatori, ecc.);

e) che tutti coloro che praticheranno attività sportive, ginniche e motorie negli spazi acqua avuti in concessione non sono nelle condizioni sanitarie che escludono l'accesso alle piscine ad uso pubblico;

f) di assumere piena e totale responsabilità in ordine all'esercizio del servizio di Assistenza Bagnanti, per le ore concesse in uso ai sensi e per gli effetti dell'Accordo;

g) di obbligarsi al mantenimento di un corretto rapporto con chi è chiamato ad osservare funzioni di custodia, controllo e verifica attività;

h) di ottemperare alle disposizioni di cui alla L.189 del 08/11/2012 del Ministero della Sanità attinente l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica per le persone portatrici di disabilità.

7) Il Richiedente si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente Accordo e le Parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale, qualora il Richiedente risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

8) Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Accordo si risolve di diritto qualora emergano informative interdittive a carico del Richiedente.

9) Si riterrà nullo qualsiasi atto o patto avente ad oggetto la cessione, la sublocazione del presente Accordo o il mutamento del Richiedente, che non sia stato previamente autorizzato espressamente dal Gestore per iscritto.

10) L'inadempimento totale o parziale da parte del Richiedente agli obblighi posti a proprio carico dal presente contratto e di cui agli artt. 2, 3, 4, 7, 8 e 9, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto *ex art.* 1456 c.c., fatto salvo il diritto del Gestore di pretendere il risarcimento dei danni.

Le parti convengono che l'inadempimento totale o parziale da parte del Richiedente anche di uno solo degli obblighi

posti a proprio carico dal presente contratto, ivi incluso l'obbligo di pagamento del Corrispettivo, al quale non venga posto rimedio dal Richiedente – decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento di diffida scritta mediante lettera raccomandata a/r da parte del Gestore - comporterà la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del presente contratto, fatto comunque salvo il diritto del Gestore di pretendere il risarcimento dei danni subiti.

L'Accordo si intenderà altresì risolto ex art. 1456 c.c. per cessazione dell'attività del Gestore, per messa in liquidazione o assoggettamento a procedure concorsuali, ovvero per revoca delle autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'impresa e per violazione del divieto di sublocazione o cessione del contratto di cui al precedente art. 9;

11) Il Richiedente ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi al Gestore mediante lettera raccomandata a/r.

12) Nessuna modifica e/o integrazione del presente contratto potrà avere luogo se non mediante accordo scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

13) Tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto saranno inviate ai seguenti indirizzi:

quanto al Gestore: Via Veneziani, nr. 36, 44124 - Ferrara (FE);

quanto al Richiedente: Piazzetta Pignedoli, nr. 2, 42124 - Reggio Emilia (RE)

14) Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile.

15) Questo Accordo è registrabile solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte II, Art. 3.

16) Le Parti dichiarano di ottemperare agli obblighi previsti dalle normative in materia di protezione dei dati personali. Le Parti dovranno uniformarsi ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nell'eventuale trattamento dei dati personali derivante dall'esecuzione del presente contratto, nel pieno rispetto del D.lgs n. 196/2003 e Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e si impegnano a trattare gli stessi esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

17) Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto il Foro competente sarà esclusivamente quello di Ferrara.

Letto, firmato e sottoscritto in Ferrara il giorno 30/10/2024

Il Gestore

Il Richiedente

(NUOVA SPORTIVA S.S.D.A R.L.)

(I.S. Ariosto Spallanzani)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., vengono espressamente approvate e sottoscritte, in quanto concordate tra le parti, le clausole di cui agli articoli 9) e 17).

Il Gestore

Il Richiedente

(NUOVA SPORTIVA S.S.D.A R.L.)

(I.S. Ariosto Spallanzani)